



Prot. 5995/1.4.i

Mirano, 16 aprile 2020

**AI DIRIGENTI SCOLASTICI**

degli istituti della Rete

e, p.c. Ai R.S.P.P. e A.S.P.P. e agli RLS scolastici

**OGGETTO: Indicazioni sul** Protocollo Covid-19 per la scuola e indicazioni operative della Regione Veneto per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

Nell'attuale contingenza emergenziale e nella possibilità che duri ancora diverse settimane o mesi, si condivide il materiale prodotto dal Gruppo di lavoro “Formazione-SGS” della *Rete di scuole per la sicurezza di TV*, opportunamente semplificato, costituito da un modello di **Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19**, in linea con il Protocollo nazionale siglato il 14 marzo 2020 dai Ministeri dell'Economia, del Lavoro e delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute, assieme alle Organizzazioni datoriali e sindacali.

Il documento costituisce una traccia di riferimento e deve essere adattato alla specificità dell'istituto.

Si segnala il documento della Regione del 23 marzo 2020 in merito alla formazione sulla sicurezza che afferma quanto segue:

*“ si ritiene che **il mancato completamente dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità, [...]). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che **tale indicazione non si applica al caso del mancato completamente della formazione iniziale o di base**; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.”*

Interpretando in modo estensivo quanto sopra indicato, si ritiene che, per analogia, lo stesso valga per le figure di Responsabile e Addetto SPP, nonché per quella di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per le quali resta utilizzabile, in questo frangente emergenziale, il solo aggiornamento in modalità e-learning (vedi Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato V).

Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Rete  
(prof. Adriano Mantoan)